

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO
ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

ART. 1

Oggetto del regolamento

La Legge 5 febbraio 1992 n.91 e il D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 (regolamento di esecuzione) disciplinano la materia della cittadinanza italiana.

Un principio cardine (non esclusivo) della cittadinanza italiana è l'attribuzione iure sanguinis, ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta (paternità o maternità) da parte di chi è cittadino italiano. In virtù di tale principio, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero, possono avviare un procedimento ricognitivo della loro cittadinanza originaria.

ART. 2

Ufficio responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 è assegnato all'Ufficio Stato civile, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990.

ART. 3

Presentazione dell'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata, a seconda della residenza:

- a. presso il Comune di Cossoine al Sindaco, se residente a Cossoine;
- b. presso l'Ufficio consolare competente, se residente all'estero.

ART. 4

Presentazione dell'istanza presso il Comune ed allegati alla stessa

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata in bollo presso l'Ufficio di Stato civile, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

A corredo dell'istanza è necessario presentare i seguenti certificati:

- copia integrale dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
- atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- atto integrale di morte dell'antenato italiano;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (es. la CNN brasiliana);
- copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
- in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l'altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
- in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
- altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961). Nel caso in cui la traduzione di qualsiasi atto, sia prodotta all'estero, anche la stessa traduzione deve essere legalizzata-apostillata. Quando ricorre la fattispecie in cui il cognome dei discendenti fosse diverso da quello dell'avo o vi fossero altre discordanze anagrafiche, l'interessato deve provvedere a modificare i cognomi e le discordanze mediante provvedimenti giurisdizionali al fine di riportare tutti i cognomi degli ascendenti in linea col cognome dell'avo. In quest'ultimo caso occorre che vengano presentate le sentenze di rettificazione al fine del loro riconoscimento. Gli interessati dovranno pertanto

presentare documentazione integrativa oppure avviare all'estero la procedura di rettificazione o di correzione al fine di eliminare tali incongruenze. Le sentenze emanate da autorità giudiziaria (non sono validi i provvedimenti di carattere amministrativo), devono anch'esse essere tradotte, munite di apostille e accompagnate dalla certificazione di passaggio in giudicato.

ART. 5

Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Cossoine. Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una persona è determinata dall'*abituale e volontaria dimora* in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

ART. 6

Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, come sopra:

- 1) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- 2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;

b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 7

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

ART. 8

Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 9

Interruzione del termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 10

Adozione del provvedimento

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991: Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.

ART. 11

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia e alla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991.